

9.1.1.1

Decreto esecutivo

che designa il Dipartimento e il servizio

competenti in materia di protezione delle acque

dall' inquinamento

(del 3 settembre 1991)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamati gli artt. 4 e 5 di applicazione della Legge federale 8 ottobre 1971 contro l' inquinamento delle acque, del 2 aprile 1975 (LALIA).

decreta:

Art. 1 Competente all' esecuzione dei provvedimenti previsti dalle norme federali e cantonali contro l' inquinamento delle acque, secondo l' art. 4 LALIA, è il Dipartimento dell' Ambiente.

Art. 2 La Sezione protezione acque, del Dipartimento dell' ambiente, è il servizio tecnico cui competono le attività di cui all' art. 5 LALIA e ogni altra dipendente dall' applicazione della legislazione federale e cantonale in materia, non espressamente riservata al Dipartimento.

Art. 3 Questo decreto abroga e sostituisce il decreto esecutivo che designa il Dipartimento e il servizio competenti in materia di protezione delle acque, del 12 dicembre 1967.

Art. 4 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

Pubblicato nel BU 1991, 313.

[1] Entrata in vigore: 6 settembre 1991 - BU 1991, 313.